

P.U. n. 76 – 1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Barzellotti, a scioglimento della riserva assunta il 02.11.2023, ha emesso la seguente

SENTENZA

nell'ambito del procedimento unitario n. 76 - 1/2023, promosso

DA

Anna Ciampitti, elettivamente domiciliata in Ladispoli (RM), viale Italia, 51, presso lo studio dell'avv. Manuela Caiffa, che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato ed unito telematicamente al ricorso per la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e segg. c.c.i.i., depositato tramite l'OCC Civitavecchia in persona del gestore della crisi avv. Alfio Marco Faranda.

Ricorrente

Letto il ricorso contenente il piano depositato il 19.06.2023 da parte ricorrente per l'omologa del piano di ristrutturazione della situazione di sovraindebitamento del consumatore;

ritenuto di doversi applicare gli art. 67 e segg. c.c.i.i. in quanto il ricorso è stato depositato in data successiva al 15.07.2022, ossia la data di entrata in vigore del Codice della crisi di impresa, anche a fronte del fatto che la disposizione ex art. 390, I co., c.c.i.i. prevede che *"i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3"*;

ritenuto che la qualificazione di un soggetto quale consumatore o meno debba essere esercitata avendo riguardo non tanto a contenuti formali, bensì avendo riguardo al contenuto sostanziale della vicenda negoziale in cui il soggetto ha agito ed in ragione della quale ha maturato un'esposizione debitoria poi confluita in una situazione di sovraindebitamento, come peraltro ritenuto dal condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha rilevato che *"i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione"*



stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (Cass., Sez. III civile, ordinanza del 13.12.2018 n. 32225) e che “in tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 Tarcau) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (Cass., Sez. VI - 1 civile, ordinanza 24.01.2020 n. 1666);

ritenuto che dalla lettura della relazione depositata il 19.06.2023 dal gestore della crisi si apprende che la situazione di sovraindebitamento della ricorrente è maturata in ragione del dovuto derivante da diversi finanziamenti stipulati per provvedere alle esigenze di vita quotidiana proprie e della propria famiglia (cfr. pag. 6, 7, 8 e 9 relazione gestore della crisi presentata il 19.06.2023), di talché parte ricorrente risulta qualificabile - ex art. 2, I co. lett. “e”, c.c.i. - quale consumatore, posto che l’esposizione debitoria è maturata per ragioni diverse dall’esercizio di un’attività imprenditoriale, commerciale, professionale ed artigiana;

ritenuta la propria competenza - ex art. 27, III co. lett. “b”, c.c.i. - posto che il centro degli interessi di parte ricorrente risulta ricompresa nel territorio ricadente nel circondario di questo Tribunale, risultando residente in Ladispoli (RM), via dei Sugheri, 10;

rilevata la presenza della relazione dell’OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i. che ha indicato le ragioni dell’insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l’indicazione presunta dei costi e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

rilevato che il ricorrente ha prodotto tutti i documenti richiesti ex artt. 67 e 68 c.c.i.;

rilevato che con nota presentata il 27.07.2023 parte ricorrente ha proposto una proposta integrativa la proposta originariamente presentata;

rilevato che detta proposta prevede la soddisfazione del creditore:

- Maui SPV S.r.l. per Euro 55.718,62 in quindici anni con rate n. 180 da Euro 309,55 a fronte di un debito originario di Euro 55.718,62;
- IFIS NPL per Euro 1.197,45 in cinque anni con rate n. 60 da Euro 19,96 a fronte di un debito originario di Euro 7.983,00;
- Agenzia delle entrate - riscossione Fiumicino per Euro 168,11 in un anno con rate n. 12 da Euro 14,01 a fronte di un debito originario di Euro 840,54;
- Agenzia delle entrate - riscossione Roma per Euro 50,48 in mesi tre con rate n. 3 da Euro 16,83 a fronte di un debito originario di Euro 252,40;
- Agenzia delle entrate - riscossione Ladispoli per Euro 450,21 in due anni con rate n. 24 da Euro 18,76 a fronte di un debito originario di Euro 2.251,07;



- Agenzia delle entrate – riscossione Regione Lazio per Euro 923,07 in anni quattro con rate n. 48 da Euro 19,23 a fronte di un debito originario di Euro 4.615,34;
- Agenzia delle entrate – riscossione Fiumicino per Euro 41,16 in un mese con rate n. 1 da Euro 41,16 a fronte di un debito originario di Euro 274,39;
- Regione Lazio per Euro 295,67 in un anno con rate n. 12 da Euro 24,64 a fronte di un debito originario di Euro 1.478,37;
- IBL Banca per Euro 1.708,50 in cinque anni con rate n. 60 da Euro 28,48 a fronte di un debito originario per Euro 11.390,00;
- Comune di Ladispoli per Euro 82,80 in mesi due con rate n. 2 da Euro 41,40 a fronte di un debito originario per Euro 414,00;

rilevato che il gestore della crisi ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione presentata dalla ricorrente e che la proposta – ed il relativo piano – costituiscono soluzione preferibile ad un procedimento avente natura liquidatoria;

rilevato che il gestore ha attestato la congruità, la correttezza e la fattibilità della proposta e del relativo piano presentati da parte ricorrente;

rilevato che il gestore della crisi ha prodotto evidenza delle comunicazioni effettuate – ex art. 70 c.c.i.i. - ai creditori da cui risulta che:

- Banca IFIS non ha sollevato osservazioni;
- Comune di Ladispoli non ha sollevato osservazioni;
- Regione Lazio ha espresso voto negativo senza motivare le ragioni;
- MAUI SPV ha sollevato osservazioni;
- IBL Banca ha sollevato osservazioni;

ritenuto quanto alle osservazioni presentate da IBL Banca che:

- sull'ecceppita assenza di una situazione di sovraindebitamento e sulla condotta di parte ricorrente nello stipulare i finanziamenti, questo Giudice ritiene condivisibile quanto rilevato ed osservato dal gestore della crisi nelle proprie relazioni presentate il 17.06.2023 ed il 13.10.2023 posto che la ricorrente risulta avere un reddito mensile inadeguato rispetto allo stato passivo da questa registrato, sennonché l'osservazione del creditore IBL assume natura generica in quanto non ha prodotto evidenza contraria ossia l'esistenza di un maggior patrimonio/maggiori redditi di parte ricorrente con cui far fronte con regolarità alle sue obbligazioni; peraltro l'osservazione è sul punto maggiormente diretta a rilevare la prospettata situazione di una condotta caratterizzata da colpa grave della ricorrente nell'assumere le proprie obbligazioni, sennonché risulta acquisito al procedimento che parte ricorrente ha stipulato detti finanziamenti per soddisfare le quotidiane esigenze di vita proprie e della propria famiglia oltre a rilevare che il controllo sulla solvibilità e del rating finanziario – ex artt. 124 bis TUB e 1176, II co., c.c. – è posto in capo all'operatore finanziario quale professionista, di talché non risulta acquisita l'esistenza di una condotta per la quale la ricorrente abbia posto in essere artifici, raggiri o comportamenti mendaci per ottenere in



modo illecito un finanziamento e non risulta acquisita evidenza che detti finanziamenti siano stati stipulati per effettuare acquisti velleitari;

- sull'eccezione eccessiva falcidia del credito, questo Giudice ritiene che il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza non prevede un margine minimo di soddisfazione, ma prevede - parimenti alla L. 3 del 2012 - un requisito concreto attuale di idoneità della proposta a soddisfare la duplice causa della definizione della situazione di sovraindebitamento con la soddisfazione dei creditori, soddisfazione che deve essere prevista in modo non irrisorio; ne discende che la proposta prevede a fronte di uno stato passivo complessivo di Euro 85.217,73 una soddisfazione per Euro 60.636,07 di talché la soddisfazione non risulta irrisoria prevede un rilevante margine di soddisfazione dei creditori; peraltro il creditore IBL - quanto alla sua singola posizione - risulta un creditore chirografario, di talché la sua soddisfazione - anche in ragione del rispetto delle clausole di prelazione ex artt. 2740 e 2741 c.c. - prevede una soddisfazione minore dei creditori muniti di privilegio generale mobiliare ai quali sarebbe comunque postposto all'esito di un procedimento avente natura liquidatoria;

ritenuto quanto alle osservazioni presentate dal creditore MAUI SPV che il gestore della crisi verosimilmente - con la relazione del 13.10.2023 - ha indicato l'esistenza di osservazioni di detto creditore ma riferendosi a quelle proposte in riferimento alla proposta originaria, ciò posto si osserva che:

- il credito di MAUI SPV assistito da ipoteca è soddisfatto integralmente;
- quanto all'eccezione durata del piano, questo Giudice ritiene secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura (Cass., Sez. I civile, ordinanza 28.10.2019 n. 27544);

ritenuto quanto alle osservazioni della Regione Lazio che:

- il creditore ha espresso voto negativo, di talché a fronte del fatto che - ex art. 70 c.c.i.i. - i creditori non esprimono un voto bensì delle osservazione, che detto voto deve essere qualificato quale manifestazione di dissenso che - in assenza di specifica motivazione - deve essere qualificata quale dissenso per prospettata assenza di convenienza economica; questo Giudice ritiene condivisibile la valutazione effettuata dal gestore della crisi per quanto attiene alla convenienza economica della proposta rispetto ad un procedimento avente natura liquidatoria, risultando - peraltro - attestazione del gestore della crisi che con detta proposta i creditori otterranno più di quanto otterrebbero all'esito di un procedimento avente natura liquidatoria;

ritenuto, quindi, che l'accordo proposto dalla ricorrente per la definizione dello stato di sovraindebitamento del consumatore possa essere omologato;

ritenuto che la liquidazione del compenso dell'OCC dovrà essere effettuata - ex art. 71, IV co., c.c.i.i. - dopo il deposito della relazione finale da parte dell'OCC concernente l'esito dell'attività di esecuzione della proposta e del relativo piano.



Visti gli art. 70, VII co., e 71 c.c.i.i.

P.Q.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:

DISPONE

l'omologazione della proposta ed il piano di ristrutturazione debiti per la definizione della situazione di sovraindebitamento del consumatore presentati come da proposta integrativa presentata il 27.07.2023 da Anna Ciampitti, nata a Roma il 03.02.1975, residente in Ladispoli (RM), via dei Sugheri, 10;

PRESCRIVE

all' OCC di trascrivere, ove necessario, la proposta ed il relativo piano;

DICHIARA

chiuso il procedimento unitario n. 76 - 1/2023;

MANDA

la cancelleria di provvedere a pubblicare - entro quarantotto ore dal deposito del presente provvedimento - la proposta ed il piano di ristrutturazione debiti per la definizione della situazione di sovraindebitamento del consumatore presentati da Anna Ciampitti, nata a Roma il 03.02.1975, residente in Ladispoli (RM), via dei Sugheri, 10;

PRESCRIVE

a parte ricorrente ed all'OCC di provvedere a notificare - entro trenta giorni il deposito del presente provvedimento - il presente provvedimento a tutti i creditori - compreso il creditore ipotecario rimasto esterno al piano - copia del presente provvedimento;

PRESCRIVE

al ricorrente di dare corretta e tempestiva esecuzione alla proposta ed al piano omologati;

PRESCRIVE

all'OCC di vigilare sull'esatto adempimento del piano omologato, di risolvere eventuali difficoltà e di sottoporle, se necessario, al Giudice, di produrre a far dalla data dal deposito della presente decisione relazioni ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano con prescrizione di segnalare ogni evento/condotta idonea a determinare - ex art. 72 c.c.i.i. - la revoca dell'omologa;

PRESCRIVE

all'OCC di depositare, eseguito completamente il piano, la relazione finale cui poi seguirà la liquidazione del compenso;

MANDA



la cancelleria per le comunicazioni a parte ricorrente ed all'OCC.

Civitavecchia, 02.11.2023

Il Giudice

dott. Andrea Barzellotti



**TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE**

PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

EX ART. 67 E S.S. CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Per: la Sig.ra **Anna CIAMPITTI** nata a Roma il 03.02.1975(C.F. CMPNNA75B43H501C) residente in Ladispoli in Via dei Sugheri n. 10 ed elettivamente domiciliata in Ladispoli in Viale Italia n. 51 presso lo studio dell'avv. Manuela CAIFFA (C.F. CFFMNL65M65H501N) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto.

L'avv. Manuela CAIFFA, ai sensi della legge 80/2005, dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni anche a mezzo telefax al numero "06 87654820" o via pec all'indirizzo: *manuela.caiffa@pecavvocaticivitavecchia.it*

Si premette che il debitore

- non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- riveste la qualifica di consumatore così come previsto dall'art. 2 del Titolo I del Codice della Crisi;
- non ha utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento di cui al Codice della Crisi;
- non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui all'art 72 del Codice della Crisi;
- si trova in una situazione di sovraindebitamento di cui alla Legge n. 14/2019 che legittima la proposizione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore nell'ambito della procedura di composizione della crisi;
- che su istanza della ricorrente, l'Organismo di Composizione della Crisi degli Avvocati di Civitavecchia nominava l'avv. Marco Alfio FARANDA (all.1) quale Gestore della crisi, con rituale accettazione dell'incarico.

Tanto premesso si espone la presente proposta, evidenziando quanto e come segue.

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Le cause del sovraindebitamento della ricorrente sono da individuarsi, essenzialmente, nelle vicissitudini di vita della ricorrente.

La Sig.ra CIAMPITTI terminati gli studi si è da subito operata nella ricerca di una stabile occupazione lavorativa e dopo una serie di lavori saltuari ed occasionali, nel 2007 viene assunta con contratto, ad oggi, a tempo indeterminato presso il supermercato Conad gestito dalla società Nordovest Insieme S.r.l. come impiegata, con uno stipendio mensile relativo all'anno 2022 pari ad € 1.000,00 circa come evincibile dalla buste paga che si deposita (all.2).

La ricerca di una stabile occupazione sin dalla giovane età è stata dettata dagli sfortunati eventi che hanno coinvolto la famiglia d'origine, invero a 26 anni perde la madre e nel 2008 anche il padre viene a mancare costringendo così la Sig.ra CIAMPITTI a dover da sola reperire quanto necessario.

All'età di 21 anni, nel 1996, la Sig.ra CIAMPITTI rimane coinvolta in un grave incidente stradale con il suo ciclomotore per cui subiva la rottura dalla caviglia al ginocchio della gamba destra che l'ha costretta a diversi interventi chirurgici e dal quale oggi subisce ancora le conseguenze della ricostruzione fatta alla caviglia, invero, come da documentazione medica (all.3) la ricorrente soffre di un artrosi tibio tarsica del piede destro che limita fortemente le sue possibilità di movimento, coinvolgendo così anche la sfera lavorativa, e costringendola a continue visite mediche specialistiche. Con il versamento del risarcimento del danno subito in occasione del sinistro che l'ha vista coinvolta la Sig.ra CIAMPITTI disponendo della somma di circa € 150.000,00 acquista il suo primo immobile in Ladispoli in Via Bari da destinare a propria abitazione nel quale continua a vivere sino al novembre del 2005 quando, tramite un'agenzia immobiliare del territorio, viene spinta ad acquistare l'immobile sito in Via dei Sugheri, la ricorrente, invero, con il desiderio di potere avere una casa con un piccolo giardino si rivolge all'agenzia per la ricerca di un immobile corrispondente alle sue esigenze.

Da sola e senza alcun supporto dalla famiglia o di un compagno, la Sig.ra CIAMPITTI su consiglio e rassicurazione dell'agenzia immobiliare, acquista l'immobile oggi oggetto di esecuzione ad un prezzo € 160.000,00, pari a quanto ricevuto dalla vendita della precedente casa di Via Bari, del tutto eccessivo e spropositato per l'immobile in questione come meglio si dirà infra, con diverse difformità e vizi e con interventi di manutenzione sottaciuti.

Invero, solo dopo tre anni, nel gennaio 2009 anni la ricorrente si vede costretta a chiedere l'elargizione da parte della Banca BNL di un mutuo ipotecario dell'importo di € 50.000,00 per la durata di 25 anni (all.4) garantito dall'iscrizione ipotecaria necessario per effettuare lavori di ristrutturazione dell'immobile e di riparazione del tetto a causa delle continue infiltrazioni d'acqua che hanno reso necessaria la coibentazione ai fini della salubrità degli ambienti e, quindi, della vivibilità della casa.

In tale contesto, nell'anno 2011 conosce l'attuale compagno Sig. Andrea CELLI con il quale comincia una stabile relazione dalla quale nasce, nel 2012, la figlia Shazia.

Come la ricorrente, anche il compagno Sig. Celli non ha più una famiglia d'origine avendo perso la madre nel 2008 e non avendo fratelli o sorelle, e tale circostanza, come si vedrà, ha inciso notevolmente sulle spese per la crescita della figlia Shazia in quanto i genitori hanno sempre dovuto ricorrere al servizio di baby sitter o impegnare la bambina in attività extrascolastiche come gli sport, in assenza di nonni e zii e non potendo entrambi lasciare il proprio lavoro.

Dopo la nascita della figlia, la Sig.ra CIAMPITTI nel 2015 è nuovamente rimasta incinta ma, purtroppo, perdeva il bambino per sopraggiunti problemi durante la gravidanza da cui scaturiva, poi, una grave crisi familiare con il Sig. Celli che interrompeva la relazione e rilasciava l'immobile.

Da qui è anche sorta la crisi economica della ricorrente, invero, la stessa con le sole entrate mensili della sua retribuzione non riusciva a sopperire alle crescenti spese familiari, anche e soprattutto legate alla crescita della figlia, alle quali si aggiungevano i mancati versamenti da parte del padre di Shazia che, con lavori occasionali e dovendo sopportare le spese relative ad una diversa abitazione in cui vivere, non riusciva a contribuire al sostentamento della figlia che ricadeva, quindi, interamente sulla Sig.ra CIAMPITTI.

Seppur la relazione sentimentale si interrompeva, tanto che nel 2018 la ricorrente congiuntamente al compagno chiedevano la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia Shazia di cui al procedimento n. 3756/2018 R.G. (all.5), la coppia ha spesso riallacciato temporaneamente i rapporti affettivi per tornare, poi, definitivamente insieme nel 2019.

Seppur in difficoltà, nello stesso periodo, la ricorrente riusciva a sostenere la copertura del rientro relativo al mutuo ipotecario acceso in quanto, a differenza dell'attualità, poteva contare su di un'entrata mensile di circa € 1.400,00 (all. redditi 6,7), tuttavia, la situazione si rendeva sempre più insostenibile, cominciando ad accumulare debiti, oggi trasfusi nelle cartelle di pagamento dell'Agenzia delle Entrate.

Invero, dettata dall'esigenza di assistere la figlia Shazia e dalle crescenti difficoltà legate alla problematica medica relativa alla gamba destra che la costringe a limitare la durata delle attività, anche lavorative, la Sig.ra CIAMPITTI vede diminuirsi le entrate mensili dello stipendio che già con la dichiarazione dei redditi dell'anno 2018 scende ad € 16.956,00 (all.8) rispetto agli € 18.376,00 dell'anno 2015, per arrivare ad € 11.904,00 nell'anno 2021 (all.9), tanto che la Sig.ra CIAMPITTI non è più riuscita ad onerare le rate del mutuo ipotecario acceso con la Banca BNL.

Interveniva, poi, nel settembre 2020 la necessità di acquistare una nuova autovettura, si precisa al riguardo che l'abitazione della ricorrente si trova in una zona periferica della città di Ladispoli poco raggiunta dai mezzi pubblici, per cui la stessa chiedeva ed otteneva tramite la finanziaria una cessione del quinto dello stipendio con trattenuta mensile pari ad € 170,00 come risultante dalle buste paga allegate (già all.2).

A fronte del mancato pagamento dei ratei del mutuo l'istituto di credito notificava dapprima atto di precetto (all.10) e successivamente il pignoramento immobiliare (all.11) con cui sottoponeva ad esecuzione l'immobile adibito a casa familiare nell'ambito del procedimento n. 230/2020 R.G.

In tale contesto, la Sig.ra CIAMPITTI tentava di dipanare la propria posizione debitoria presentando una conversione del pignoramento immobiliare (all.12) grazie all'aiuto economico offerto dal compagno Sig. Celli che, dopo diversi lavori occasionali ed a tempo determinato, nell'aprile 2021 è stato assunto dalla società Tecnometalli S.r.l. restituendo allo stesso una stabilità economica che, di fatto, ha permesso alla ricorrente di avanzare la richiesta di conversione grazie all'anticipo ottenuto dal compagno dal datore di lavoro delle somme necessarie al versamento di 1/5 dell'importo pignorato pari ad € 7.266,78 e che lo stesso restituisce con importi mensili di € 300,00 direttamente dallo stipendio come riscontrabile dalle buste paga (all.13).

A seguito dell'ammissione alla conversione da parte del Giudice dell'esecuzione (all.12.1), iniziavano i pagamenti come dettati dal Tribunale delle somme mensili pari ad € 999,09 che l'istante è riuscita ad onerare per n. 2-3 mensilità per poi dover soprassedere in assenza di sostanze utili, invero, la rata come programmata è divenuta insostenibile per cui in assenza di pagamento il Tribunale dichiarava decaduta dalla conversione la Sig.ra CIAMPITTI e dato nuovo impulso alle operazioni di vendita del compendio pignorato con udienza ex art. 569 c.p.c. fissata al 07.03.2023 (all.14) .

Ne discende che, seppur la Sig.ra CIAMPITTI abbia tentato, con il massimo sforzo possibile, di dipanare la propria posizione debitoria nei confronti dell'istituto di credito gli esborsi mensili del rientro, di fatto, non erano confacenti alle uscite mensili destinate al necessario sostentamento familiare, pertanto, l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è l'unico strumento disponibile alla ricorrente per poter dipanare la propria posizione ed assicurare il pagamento di quanto dovuto alla Banca BNL ed evitare così l'esecuzione della propria abitazione.

SULLA MERITEVOLEZZA DELLA RICORRENTE

Se già l'art. 4 *ter* della L.n. 176 del 18 dicembre 2020 ha modificato profondamente la Legge n. 3 del 2012, introducendo le procedure familiari, l'esdebitazione senza utilità per i nullatenenti, la valutazione della colpa del finanziatore (il cd." merito creditizio") ed è stato rivisitato il concetto di meritevolezza del debitore allo scopo di ampliare la platea di beneficiari delle procedure in commento, con l'introduzione del Nuovo Codice della Crisi e dell'Impresa tali concetti sono stati trasportati e confermati.

Invero, precedentemente alla riforma del 2020, per poter accedere ai benefici previsti dal piano del consumatore occorreva soddisfare principalmente due requisiti, ovvero, il debitore doveva risultare, in primo luogo, "sovraindebitato", impossibilitato cioè ad adempiere alle obbligazioni contratte con mezzi ordinari e doveva, inoltre, risultare "meritevole" dove con tale termine si intendeva, generalmente, la mancanza di colpa del debitore nell'aver provocato il suo medesimo sovraindebitamento, conseguentemente il Giudice investito della verifica omologava il piano solo quando escludeva:

1. che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;

2. che il consumatore avesse colposamente determinato il sovraindebitamento;

con la conseguenza che l'esito di tali giudizi dipendeva, in gran parte, dalle convinzioni etiche del Giudice non esistendo un criterio normativo per individuare il concetto di meritevolezza.

Per tali ragioni già prima, con la riforma della Legge 3/2012 il Legislatore, modificando il comma 3 dell'art. 12 *bis* della Legge n. 3 del 2012, ha stabilito che la verifica della meritevolezza del debitore, d'ora in poi, dovrà parametrarsi a tutt'altri presupposti ed oggi, l'art. 69 comma 2 del CCII chiarisce, invero, che la meritevolezza deve essere inquadrata nell'assenza di atti in frode ai creditori e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Ne discende che, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al piano del consumatore al debitore che abbia "*determinato la situazione da sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*" sancendo, così, il passaggio dall'assenza di colpa (*rectius* presenza della meritevolezza) richiesta per l'omologa del piano prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede e frode.

In relazione al caso che ci occupa, si rileva come la Sig.ra CIAMPITTI non risulta aver colpevolmente causato il suo stato di sovraindebitamento il quale, sostanzialmente, ricade solo nei confronti della Banca erogatrice del mutuo, che veniva richiesto all'istituto finanziario in tempi in cui la ricorrente svolgeva una continua e proficua attività lavorativa che le assicurava introiti superiori, a fronte anche di un periodo economico nazionale caratterizzato da una minore inflazione.

Come sopra accennato, il difficile pagamento dei ratei del mutuo è derivante dal minor reddito percepito dalla Sig.ra CIAMPITTI nel corso degli anni, nonché, dal mancato sostegno, a seguito della crisi della convivenza, del compagno Sig. Celli alla contribuzione delle spese legate alla crescita della figlia Shazia.

Conseguentemente, non vi è alcun dubbio circa l'ammissibilità ad accedere ai benefici previsti dal piano del consumatore relativamente alla Sig.ra CIAMPITTI.

ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA-STATO PASSIVO

Alla luce di quanto su esposto, nella presente proposta si provvederà a ricostruire lo stato passivo del proponente, attraverso l'esame della seguente documentazione:

estratti acquisiti presso il CRIF (all.15) e Centrale Rischi Banca Di Italia (all.16), estratti di ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione (all.17); estratto carichi pendenti Agenzia delle Entrate non ancora portati a ruolo (all.18), nonché, documentazione richiesta all'Ente di residenza, Comune di Ladispoli, al fine di avere contezza dell'eventuale presenza di debiti per tasse e/o tributi non pagati (all.19)

In forza di detta documentazione, si provvede ad indicare la posizione debitoria dell'istante ed a tal fine, si è preliminarmente provveduto allo scorporo delle cartelle emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, onde effettuare una corretta differenziazione tra somme dovute agli Enti impositori e le somme da riconoscersi all'Agenzia delle Entrate Riscossione a titolo di aggio e spese di esecuzione, tanto, nel rispetto del principio sancito dalla giurisprudenza secondo il quale, ai fini del voto, l'Agenzia delle Entrate Riscossione è legittimata ad esperirlo solo per le somme ad essa dovute a titolo di aggio e spese, mentre, per gli importi a carico ed interessi, detta legittimazione può riconoscersi solo ai singoli Enti impositori.

Lo scorporo effettuato permette di evidenziare quanto segue:

Ente creditore	Tot. Credito Ente	Aggio e spese AdE
1) Regione Lazio	€ 4.615,34	€ 187,20
2) Comune di Roma	€ 252,40	€ 14,79
3) Comune di Ladispoli	€ 2.251,07	€ 72,40
4) Comune di Fiumicino	€ 840,54	€ 5,88
TOTALE Amm. Finanziaria Agenzia Entrate ed enti	€ 7.959,35	
TOTALE Aggio e spese Riscossione		€ 274,39
TOTALE COMPLESSIVO € 8.233,74		

Risulta, pertanto, una esposizione debitoria nei confronti degli Enti impositori, per la somma di € 7.959,35 e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione la somma di € 274,39 a titolo di aggio, per la complessiva esposizione debitoria di € **8.233,74** come certificata dalla stessa riscossione in sede di documentazione inoltrata all'istante (all.20) e riviste alla luce della documentazione inviata dall'Ente a seguito delle

comunicazioni ex art. 78 comma 4 CCII inoltrate dal Gestore (all.22), oltre a quella ricevuta da parte della Regione Lazio che precisava il proprio credito (all.21).

Fatta detta doverosa specificazione, si evidenzia l'esposizione debitoria complessiva del proponente, con specificazione delle singole esposizioni debitorie, natura e privilegi, come segue:

Situazione debitoria

Si provvede ad indicare la posizione debitoria dell'istante che si indica nella successiva Tabella.

Creditore	Natura e/o privilegio	Motivazione	Importo debito
1. Maui SPV	Privilegiato	Mutuo	€ 50.691,00
2. Ifis NPL	Chirografo	Prestito	€ 7.983,00
3. Comune Fiumicino	Priv. Legale	Cartelle	€ 840,54
4. Comune Roma	Priv. Legale	Cartelle	€ 252,40
5. Regione Lazio	Priv. Legale	Cartelle	€ 4.615,34
6 Comune di Ladispoli	Priv. Legale	Cartelle	€ 2.251,07
7 AdE Risc. Aggio e spese es.	Priv. Legale	Cartelle	€ 274,39
8 Regione Lazio	Priv. Legale	Tassa auto	€ 1.478,37
9 IBL Banca	Chirografo	Cessione quinto	€ 9.368,38
10 Comune Ladispoli	Priv. Legale	TARI	€ 414,00
			€78.168,49

Dettaglio dei debiti:

- In ordine al debito di cui al punto **1**, trattasi di posizione debitoria nei confronti della Maui SPV S.r.l. (all.169) quale cessionari della Banca BNL erogatrice, per un debito derivante dalla concessione del mutuo ipotecario ricadente sull'immobile di proprietà della ricorrente, per cui è stato introdotto pignoramento immobiliare innanzi l'intestato Tribunale (proc. n. 230/2020 R.G.E) per cui la Sig.ra CIAMPITTI come sopra esplicito, provvedeva a chiedere la conversione del pignoramento con istanza del 17.11.2021 (già all.12) come ammessa. Tuttavia, dopo i primi pagamenti la ricorrente a causa dell'elevato importo della rata di conversione pari ad € 999,09 e, stante il perdurante stato di sovraindebitamento, non è riuscita ad onerare risultando un debito residuo pari ad € 50.948,65;

-In ordine al debito di cui al punto **2**, trattasi di posizione debitoria riferita all'istante nei confronti della Ifis NPL (all.16) pari ad € 7.983,00 derivanti dall'elargizione di un prestito personale;

- In ordine al debito di cui dal punto **3** al punto **7**, trattasi di posizione debitoria nei confronti dei diversi enti impositori così come indicati nella certificazione rilasciata dall'Ufficio Riscossione dell'AdE (all.17) e come precisata dallo stesso Ente al nominato Gestore per un totale complessivo di

€ 8.233,74 come pure risultante dallo scorporo delle singole cartelle al fine di determinare le somme spettanti al singolo ente creditore da quanto dovuto all'Ufficio Riscossione a titolo di aggio e spese di esecuzione, di cui agli estratti di ruolo inviati dall'AdE Riscossione al nominato Gestore (all.22) a seguito della comunicazione ex art. 68 CCII, e dai cui perveniva precisazione del credito da parte della Regione Lazio (all.21), mentre nulla risulta dal certificato delle pendenze (all.18).

- in ordine al debito di cui al punto **8** trattasi di posizione debitoria nei confronti della Regione Lazio per il mancato pagamento della Tassa automobilistica per gli anni dal 2021 al 2022 e non ricomprese nelle cartelle di pagamento dell'AdE Riscossione per totali € 1.479,37 come certificati dallo stesso Ente con la precisazione del credito inviata al nominato Gestore (all.21) a seguito della comunicazione ex art. 68 CCII;

- in ordine al debito di cui al punto **9** trattasi di posizione debitoria nei confronti della IBL Banca a fronte della concessione di un prestito tramite cessione del quinto (all.51) operata sulla busta paga della Sig.ra CIAMPITTI per un residuo al mese di giugno di € 9.368,38;

- in ordine al debito di cui al punto **10** trattasi di posizione debitoria nei confronti del Comune di Ladispoli per il mancato pagamento della TARI per gli anni dal 2020 al 2022 per € 414,00 come risultanti dalla certificazione inviata dall'Ente al nominato Gestore a seguito delle comunicazioni ex art. 68 CCII (all.23) e non ricomprese nelle cartelle di pagamento dell'AdE Riscossione.

Da quanto su esposto risulta, pertanto, una posizione debitoria complessiva pari ad **€ 78.168,49**.

MASSE ATTIVE: CREDITI, REDDITI, BENI IMMOBILI E MOBILI

Definito come sopra lo stato passivo, si provvede ad evidenziare lo stato attivo dell'istante come segue.

Crediti

crediti		
Conto corrente	Riferimento	Importo
Postepay Evolution n. 5333171152602740	al 23.02.2023	€ 3,04
c/c bancario Hype n. EM000269259	al 16.02.2023	€ - 2,62
Postepay Standard n.4023601022446025	al 10.02.2023	€ 0,41

Dettaglio dei crediti:

in ordine ai crediti su indicati, si evidenzia che la sig.ra CIAMPITTI risulta intestataria dei seguenti rapporti finanziari:

1. carta Postepay Evolution n. 5333171152602740 di cui si depositano le liste movimenti (all.24,24.1) per il periodo dal 2021 a febbraio 2023 e da cui risulta un saldo di € 3,04 al 22.02.23;
2. c/c bancario presso Banca Hype con n. EM269259 di cui si depositano i relativi estratti conto al triennio (all.25,26,27) e lista movimenti di gennaio e febbraio 2023 (all.28,29) con saldo alla data del 16.02.2023 pari ad € - 2,62;
3. carta Postepay Standard n. 4023601022446025 di cui si deposita la lista movimenti dall'apertura della stessa di giugno 2022 sino all'ultima movimentazione di ottobre (all.30) da cui risulta un saldo di € 0,41; si precisa che per tale carta di pagamento non risultano movimentazioni successive al settembre 2022, fatto evincibile dalla data di rilascio dell'estratto conto del 10.02.2023.

Insussistenza di atti in frode nei confronti del ceto creditorio

Al fine di legittimare la proposizione e, quindi, l'ammissibilità del presente piano del consumatore, appare necessario evidenziare l'insussistenza di atti qualificabili come in frode ai creditori posti in essere dalla ricorrente.

Invero, al fine di identificare i presupposti necessari per la qualifica di atti in frode ci si deve rifare agli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sviluppatesi in seno alle procedure concorsuali e fallimentari, richiamando in primo luogo la pronuncia della Cassazione Civile a Sezioni Unite n. 3409/2016 la quale chiarisce che l'atto in frode rilevante ai sensi dell'art. 173 Legge Fallimentare, *“presuppone l'esistenza di un dato di fatto occultato, afferente il patrimonio del debitore, tale da alterare la percezione dei creditori e, sul piano soggettivo, un comportamento assunto con dolo, mentre non basta un'operazione potenzialmente pregiudizievole per i creditori”*

In tal senso, sono elementi essenziali per la qualifica di atto in frode, sotto il profilo soggettivo, la condotta caratterizzata da dolo che si traduce nella cosciente volontà del debitore di occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori e tali che, dove conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione negativa della proposta concordataria e, nel caso de quo, di un piano del consumatore formulato ai sensi della Legge n. 3/2012, mentre, sotto il profilo oggettivo, rilevano le condotte dispositive del debitore caratterizzate da una valenza decettiva, da

intendersi quale idoneità a pregiudicare il consenso informato dei creditori circa le reali prospettive di soddisfacimento; elementi tutti che, nel caso in esame, non sono riscontrabili.

La Sig.ra CIAMPITTI come già enunciato, nella proposizione del presente piano ha evidenziato in maniera chiara e precisa, con piena trasparenza, nulla tacendo o nascondendo ai creditori sul punto, pertanto, escludendo qualsiasi condotta dolosa o anche colposa in danno della massa creditoria, anzi giustificando ogni movimento circa il proprio patrimonio con esigenze di carattere familiare data la situazione in cui versa.

Ulteriormente, deve evidenziarsi come secondo giurisprudenza, non è la sola presenza di un atto dispositivo che configura lo stesso come atto in frode, specie nel caso in cui la procedura stessa consente un adeguato soddisfacimento delle proprie pretese, in quanto il concetto di atto in frode non può paragonarsi all'ipotesi ex art. 2901 c.c. che individua come oggetto dell'azione revocatoria i meri atti di disposizione che rechino pregiudizio, al contrario, la norma richiede che l'atto in frode sia inteso come atto caratterizzato da un particolare coefficiente soggettivo di dolosa e artificiosa preordinazione.

Invero, assurgere che possono essere considerati atti in frode quelli meramente pregiudizievoli finirebbe per svilire la *ratio* stessa della Legge n. 3/2012 in quanto qualsiasi atto dispositivo compiuto dal debitore nell'arco temporale di cinque anni sarebbe, in astratto, ostativo allo sviluppo della procedura.

Tale principio si riscontra anche in tema di applicazione dell'art. 14 *quinques* nel quale ambito la giurisprudenza ha avuto modi di chiarire che *“in sede di valutazione dei requisiti di ammissibilità della domanda di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, la diminuzione della garanzia patrimoniale generica non accompagnata dalla dolosa preordinazione non può rilevare in senso ostativo, pertanto, l'atto in frode ai creditori rilevante ex art. 14 quinques va interpretato quale atto caratterizzato da un particolare coefficiente soggettivo di dolosa e artificiosa preordinazione, in presenza del quale il debitore non sarebbe meritevole della concessione del beneficio rappresentato dall'accesso alla procedura di sovraindebitamento”*

Ne discende come, nel caso in esame, nessun atto in frode rispetto alla massa creditoria è stato posto in essere dalla Sig.ra CIAMPITTI in quanto le movimentazioni bancarie come rappresentate e documentate sono frutto, come già esplicitato, di esigenze familiari della stessa, peraltro, per importi

minimi dovuti, appunto, alla situazione di sovraindebitamento in cui la stessa versa.

Redditi

In forza della documentazione inerente le dichiarazioni reddituali per gli anni dal 2020 al 2022 (all.31,32,33) quale precettrice di reddito da lavoro dipendente si è ricostruita la posizione reddituale della ricorrente, al fine di determinare il reddito medio netto, così risultando.

Reddito e/o pensione	Periodo imposta	Importo netto
a)Reddito 2020	2019	13.037,07
b) Reddito 2021	2020	11.733,00
c) Reddito 2022	2021	13.156,00
Reddito medio netto (mese) 1.053,50		

Dettaglio dei crediti:

a)+b)+c): In forza dei modelli CUD 2020 Redditi 2021 e CUD 2022 inerenti il versamento del reddito da lavoro si è provveduto ad individuare il reddito medio dell'istante pari ad € 12.642,02 ovvero sia € 1.053,50 mensili, derivanti, appunto, dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente con la Società Nordovest Insieme S.r.l. quale titolare del supermercato Conad dal luglio 2007 come impiegata che gli assicura un'entrata mensile di circa € 1.100,00 come evincibile dalle buste paga depositate, sulle quali tuttavia pende la trattenuta operata per la cessione del quinto pari ad € 170,00.

Beni immobili e mobili

In forza di visura catastale (all.34) e visura ipotecaria (all.35) e di visura estratta al PRA (all.36,36.1), si è ricostruita la situazione inerente patrimonio immobiliare e mobiliare della sig.ra CIAMPITTI risultando quanto segue:

BENI IMMOBILI			
Indirizzo	Dati catastali	Proprietà	Stima
Ladispoli Via dei Sugheri	Foglio 74, Part. 731, Sub 502 e 503, Cat A/4	1/1	€ 70.500,00
MOBILI REGISTRATI			TOT.
Tipo	Targa e immatricolazione	Proprietà	Stima
Autovettura	EC325ZW del 2010	1/1	€ 5.000,00
			TOT.
ALTRI BENI			
Oggetto	Dati fiscali	Proprietà	Stima
nessuno			€
			TOT
TOTALE			€

Dettaglio beni immobili e mobili

In ordine ai beni immobili e mobili registrati intestati alla sig.ra CIAMPITI si specifica che la stessa risulta proprietaria

a) abitazione sita in Ladispoli (RM) in Via dei Sugheri n. 10 identificata al Catasto al Foglio 74, Particella n. 731, Sub. 502 e 503 Cat. A/7 di 55 mq risultante in piena proprietà dell'istante gravata dall'iscrizione ipotecaria della Banca BNL (all.37) e dalla trascrizione del pignoramento immobiliare (all.38) con un valore commerciale così come indicato nella CTU depositata nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare pari ad € 70.500,00 (all.39).

Si precisa che la CTU ha evidenziato la sussistenza di importanti abusi edilizi relativi all'immobile di proprietà della ricorrente che, di fatto, incidono notevolmente sul prezzo di vendita essendo necessari interventi per € 22.000,00 ai fini della loro sanatoria.

Interveniva, poi, la sostituzione processuale della Banca BNL in seno alla procedura esecutiva per cui titolare del credito risulta, oggi, la Società Maui SPV S.r.l. come da atto di intervento (all.40)

Si precisa che l'immobile risulta, come da avviso di vendita che si allega (all.41), in vendita con asta fissata al 26.06.2023.

b) Come si evince dalla visura PRA (già all.36,36.1) la ricorrente risulta proprietaria dell'autovettura Renault Koleos tg EC325ZW immatricolata nel 2010, mentre ha dichiarato la perdita di possesso relativa alle autovetture Toyota Yaris tg BL292YA del 2001 e della Nissan Micra tg CF656ML del 2003 precedentemente intestate.

NUCLEO FAMILIARE E SPESE DI SOSTENTAMENTO.

In forza di certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia inerente la sig.ra CIAMPITI (all.42), si certifica che il nucleo familiare, con residenza in Ladispoli in Via dei Sugheri risulta così composto:

- Andrea CELLI nato a Bracciano il 13.09.1980 (compagno);
- Shazia CELLI nata a Roma il 15.12.2012 (figlia).

In ordine alle spese familiari (all.43), risulta che le stesse ammontano ad € 19.980,00 annue per mensili € 1.665,00 sostenute anche grazie all'apporto economico del compagno Sig. CELLI il quale come sopra enunciato risulta dipendente con contratto a tempo indeterminato con la Società Tecnometalli S.r.l. che gli assicura, a partire dall'anno 2022, uno stipendio mensile di € 1.700,00 circa che lo stesso destina al sostentamento del menagè familiare (all.44).

ATTI DI DISPOSIZIONE

Dalla documentazione su offerta inerente la visura ipotecaria, si evince che la Sig.ra CIAMPITTI non ha compiuto atti di disposizione del patrimonio al quinquennio.

Come da allegata visura (all.45) non risultano elevati protesti a carico della ricorrente.

Si depositano, altresì, certificazioni delle cancellerie Civili (all.46), Cancelleria del Lavoro (all.47) e delle Esecuzioni mobiliari ed immobiliari (all.48) nonché, certificato dei Carichi Pendenti (all.50) e del Casellario Giudiziale (all.51) da cui non risultano procedimenti a carico della ricorrente.

CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO

Al fine di comporre la situazione di sovraindebitamento come sopra esposta, la Sig.ra CIAMPITTI nell'ambito del presente piano del consumatore, intende proporre il pagamento al 20% della massa creditoria con pagamenti rateali come di seguito specificati:

Maui SPV S.r.l.	50.691,00	100%	50.691,00	15	anni	180	rata 281,62
Ifis NPL	7.983,00	15%	1.197,45	5	anni	60	rata 19,96
AdE Risc. Com. Fiumicino	840,54	20%	168,11	1	anno	12	rata 14,01
AdE Risc. Comune RM	252,40	20%	50,48	3	mesi	3	rata 16,83
AdE Risc. Com. Ladispoli	2.251,07	20%	450,21	2	anni	24	rata 18,76
AdE Risc. Regione Lazio	4.615,34	20%	923,07	4	anni	48	rata 19,23

AdE Risc. Aggio	274,39	15%	41,16	1	mesi	1	rata 41,16
Regione Lazio	1.478,37	20%	295,67	1	anno	12	rata 24,64
IBL Banca	9.368,38	15%	1.405,25	5	anni	60	rata 23,42
Comune di Ladispoli	414,00	20%	82,80	2	mesi	2	rata 41,40

Per una rata complessiva mensile di € 501,02 ed un importo complessivo riconosciuto ai creditori di € 55.305,21.

Decorrenza dei pagamenti in favore della massa creditoria e compenso del Gestore

Relativamente alla decorrenza dei pagamenti, la Sig.ra CIAMPITTI intende procedere al versamento degli importi sopra indicati con scadenze mensili sino al soddisfo, si precisa che gli stessi inizieranno a decorrere dal trentesimo giorno dall'omologa del presente accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore al solo fine di consentire ai creditori di comunicare le modalità e le coordinate per i pagamenti ad essi spettanti.

Relativamente al compenso spettante al nominato Gestore, previo accordo con lo stesso, è stato determinato in € 2.400,00 comprensivo degli oneri di legge che si prevede di pagare in prededuzione in 12 mesi con rate di € 200,00 cadauna al netto degli acconti già versati, così da consentire alla Sig.ra CIAMPITTI di onerare i suoi pagamenti secondo le modalità sopra evidenziate e, allo stesso tempo, di poter far fronte alle necessarie spese di sostentamento.

Fattibilità economica della proposta

La proposta formulata è il massimo sforzo proponibile dalla ricorrente in considerazione delle sue residuali possibilità economico finanziarie.

In tal senso, si è considerato il reddito medio, al netto di tasse ed imposte, dal quale decurtare le spese necessarie per il sostentamento familiare, risultando che a fronte di un importo di € 1.665,00 quali spese di sostentamento coperte interamente dall'entrata mensile del compagno Sig. Celli, l'importo di € 1.053,50 quale reddito medio netto mensile della debitrice la rata mensile di € 501,02 prevista a titolo di rientro delle posizioni debitorie risulta sostenibile dalla Sig.ra CIAMPITTI.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto su esposto e previa valutazione del nominato Gestore, la Sig.ra Anna CIAMPITTI chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice Delegato, ai sensi dell'art. 67 e ss. del Codice della Crisi e dell'Impresa, valutati i requisiti previsti dagli artt. 70 e 71, voglia fissare udienza con decreto, nonché, assumere tutti i provvedimenti atti all'inibizione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio, in particolare la procedura esecutiva immobiliare recante n. 230/2020 R.G.E nonché, ogni misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio ai fini della conclusione del procedimento.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Nomina Gestore della Crisi;	24. Lista movimenti PP Evolution da sett. 21 a ott. 22;
2. Busta paga Ciampitti;	24.1 Lista movimenti PP Evolution nov. 22 febb. 23;
3. Certificazione medica;	25. Estratto c/c Hype 2020;
4. Contratto mutuo Banca BNL;	26. Estratto c/c Hype 2021;
5. Decreto affidamento figlia;	27. Estratto c/c Hype 2022;
6. Redditi 2014;	28. Lista movimenti Hype gen. 2023;
7. Redditi 2015;	29. Lista movimenti Hype febb. 2023;
8. Redditi 2018;	30. Estratto c/c PP Standard giu. 22 febb. 23;
9. Redditi 2021;	31. CUD 2020;
10. Precetto BNL;	32. Redditi 2021;
11. Pignoramento immobiliare BNL;	33. Redditi 2022;
12. Istanza conversione pignoramento;	34. Visura catastale;
12.1 Provvedimento conversione;	35. Visura ipotecaria;
13. Buste paga Andrea Celli;	36. Visura PRA tg EC325ZW;
14. Decreto fissazione udienza ex art. 569 c.p.c.;	36.1 Visure PRA tg BL292YA e CF656ML;
15. CRIF;	37. Nota ipotecaria mutuo BNL;
16. Banca d'Italia;	38. Nota ipotecaria pignoramento imm.;
17. AdE Riscossione;	39. Perizia CTU;
18. AdE Pendenze;	40. Intervento Maui SPV;
19. Debito verso Comune Ladispoli;	41. Avviso di vendita;
20. Estratti ruolo AdE Riscossione;	42. Certificato di residenza e stato di famiglia;
21. Risposta Ente Regione Lazio al Gestore;	43. Spese di sostentamento;
22. Estratti ruolo AdE Riscossione inviati al Gestore;	44. CUD Andrea Celli;
23. Risposta Ente Comune Ladispoli al Gestore;	45. Visura protesti;
	46. Cancelleria civile,
	47. Cancelleria lavoro
	48. Cancelleria esecuzioni;
	49. Casellario Giudiziale;

	50. carichi pendenti; 51. contratto cessione del quinto.
--	--

Civitavecchia li 12.05.2023

(avv. Manuela CAIFFA)